

**SEDE LEGALE:** Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino **Centralino:** tel. +39.011.6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014  
www.cittadellasalute.to.it

**Presidi Ospedalieri:** - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633  
- Centro Traumatologico Ortopedico - centr. tel. +39.0116933111  
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444

S.C. Provveditorato/Economato  
Direttore temp. : Dr. Gianluigi BORMIDA

cdelpiero@cittadellasalute.to.it  
tel. 011.693.3863 - fax. 011.693.3267

Spett.le

**OGGETTO: RICHIESTA D'OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER IL TRIENNIO 2018/2020. CIG: Z70220C5AB**

L'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino intende procedere, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice, all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Codesta Spett.le impresa è pertanto invitata a presentare offerta per il servizio di:

- PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
- CAMERA SINGOLA
- N. PRESUNTO DI PERNOTTAMENTI ANNUI: 20

per un complessivo di 60 pernottamenti nel triennio 2018/2020.

Entro il giorno **20/02/2018** dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittadellasalute.to.it quanto sotto indicato:

- 1) L'**offerta**, redatta su propria carta intestata e firmata dal legale rappresentante, dovrà indicare il prezzo per singola camera (comprensivo della prima colazione e della tassa di soggiorno) e riportare l'importo complessivo per il triennio.
- 2) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di cui al modello "allegato A"

La durata del contratto è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. In ogni caso, codesta impresa avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche convenute fino alla stipulazione del nuovo contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla presente procedura. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del fornitore.

In caso di parziale inosservanza degli obblighi previsti, l'Azienda ha facoltà di applicare una serie di penali il cui importo, per ciascuna penale comminata, è compreso fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo od inosservanza.

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestati direttamente alla Ditta aggiudicataria

In capo all'Azienda resta fermo il diritto di provvedere, come più riterrà opportuno, al successivo reperimento dei servizi contestati presso altro fornitore.

Resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'ente a causa dell'inadempimento.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Amministrazione Aziendale avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione contrattuale.

I corrispettivi fatturati si intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Impresa Aggiudicataria e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera. In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura.

I pagamenti delle forniture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Le fatture che perverranno dovranno essere intestate all' A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – Corso Bramante 88/90 - 10126 Torino – P.IVA 10771180014.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 /2013.

Il "Codice Univoco Ufficio" al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente **829T10** corrispondente alla S.S. Formazione ed Aggiornamento.

Per eventuali comunicazioni potete contattare la S.C. Provveditorato/Economato – Sig.ra Claudia Del Piero – tel 011/6933863 mail: [cdelpiero@cittadellasalute.to.it](mailto:cdelpiero@cittadellasalute.to.it)

Distinti saluti.

Il Direttore Supplente  
S.C. Provveditorato/Economato  
(Dr. Gianluigi BORMIDA)